

**La gestione delle terre e rocce da
scavo alla luce del D.M. n. 161/2012
La normale pratica
industriale e il periodo
transitorio**

*Avv. Federico Vanetti – Partner di DLA Piper
Assimpredil Ance – Via San Maurilio 21 - Milano
7 febbraio 2013*

Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012) che ha abrogato la disciplina dettata dall'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006.

Il nuovo regolamento contiene molte novità e previsioni (non sempre chiare) che meritano di essere analizzate, tra cui:

- la definizione di normale pratica industriale;
- la disciplina transitoria.

Non si escludono poi ulteriori novità in vista.

Il concetto di **normale pratica industriale** è stato introdotto dall'art. 184-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 per i sottoprodotti in generale (*"la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale"*).

Che cosa deve intendersi per normale pratica industriale?

Qual è la differenza tra normale pratica industriale e trattamento di rifiuti?

La risposta dei Giudici:

*“Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per un’interpretazione meno estensiva dell’ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli **ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato**. Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell’ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell’ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità”. (Cass. Pen., Sez. III, n. 17453/2012).*

Quindi:

- Operazioni ordinarie del ciclo di riutilizzo e non di produzione del sottoprodotto
- Operazioni che interessano indistintamente il prodotto e il sottoprodotto

Il D.M. n. 161/2012 contiene una **espressa definizione** (art. 1, comma 1, lett. p) che rinvia ad un allegato (all. n. 3), secondo cui:

*Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, **finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace**. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.*

*Fermo restando quanto sopra, si richiamano **le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale**:*

- la **selezione granulometrica** del materiale da scavo;*
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;*
- la **stabilizzazione a calce**, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;*
- la **stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;*
- la **riduzione** della presenza nel materiale da scavo degli **elementi/materiali antropici** (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.*

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

Come è regolato il passaggio dall'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 al D.M. n. 161/2012?

L'art. 15, comma 1, del regolamento contiene la **disciplina transitoria**:

*Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i **progetti** per i quali è **in corso una procedura** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **possono** essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti **sono portati a termine** secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.*

Considerazioni sul periodo transitorio:

- la rimodulazione è una facoltà limitata nel tempo
- la norma rappresenta un'eccezione al principio *tempus regit actum* per i procedimenti in corso
- occorre comprendere cosa si intenda per procedimento in corso (approvazione o anche esecuzione)
- occorre comprendere cosa debba intendersi per "progetto" per capire l'ultra-valenza dell'art. 186

Il 21 dicembre 2012, la Camera ha discusso e modificato il disegno di legge *"Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale"*, che dovrà quindi essere rimesso al Senato per la sua approvazione definitiva.

L'art. 27 ha ad oggetto i piccoli cantieri e si inserisce nel contesto dell'art. 266 del d.lg. n. 152/2006, semplificando la procedura di approvazione e gestione del Piano di Utilizzo (autocertificazione).

Punti deboli:

- coordinamento con l'art. 266, che riserverebbe la disciplina dei piccoli cantieri ad un decreto ministeriale (possibile conflitto normativo);
- manca la definizione di "piccolo cantiere"

Vi ringrazio per l'attenzione prestata

avv. Federico Vanetti

Partner

DLA Piper

Via G. Casati n. 1 (P.zza Cordusio)

Milano

tel. +39 02 806181

federico.vanetti@dlapiper.com